

TNAS – TINTI Tullio / Società sportiva Lazio

Il Collegio arbitrale ha ritenuto, a maggioranza, che nella specie non debba trovare applicazione il terzo comma dell'art. 33 del Codice, ai sensi del quale la domanda deve essere riproposta al Tribunale per le istanze di accesso per le quali - alla data di entrata in vigore del Codice (22 gennaio 2009) – non sia stata completata la nomina dell'organo arbitrale: il Collegio arbitrale ha, infatti, ritenuto che, nella specie, si fosse completata la procedura di nomina, oltre che degli Arbitri, anche del Presidente in quanto la relativa proposta, formulata dall'Arbitro Armosino con fax in data 21 gennaio 2009, n. 0125, sarebbe stata accettata dall'arbitro Viglione nella stessa data del 21 gennaio 2009 mediante comunicazione telefonica allo stesso Arbitro Armosino.

La motivazione appare inesatta, in quanto, ai sensi del Regolamento di arbitrato della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, la nomina degli arbitri deve essere effettuata a mezzo comunicazione trasmessa alla Segreteria della Camera (art. 5, 1 f e 2, per la nomina dell'Arbitro della parte ricorrente, e art. 6, 1c, per la nomina dell'Arbitro della parte resistente), onde nelle stesse modalità deve avvenire anche la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. Ciò, del resto, risponde alla circostanza che, ove la nomina del Presidente non venga comunicata dagli Arbitri alla Camera, diventa applicabile la disposizione che, per una tale ipotesi, prevede la nomina da parte del Presidente della Camera.

Secondo principi generalissimi dell'ordinamento processuale, infatti, ogni determinazione delle parti assume rilievo per l'organo (giurisdizionale) investito della decisione solo ove comunicata nelle forme previste alla Segreteria dello stesso organo (giurisdizionale): eventuali comunicazioni tra le parti destinate ad avere rilievo per il predetto organo (giurisdizionale) sono del tutto irrilevanti ove non estrinsecate nella forma prevista al predetto organo (giurisdizionale).

Nella specie, quindi, la richiamata accettazione telefonica formulata dall'avv. Viglione all'altro Arbitro circa il proprio assenso alla designazione del Presidente del Collegio è irrilevante per la Camera arbitrale prima della

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

comunicazione formale, in effetti mai pervenuta essendo stata solo accennata (peraltro tardivamente) dall'Arbitro Armosino nella e-mail inviata in data 23 gennaio 2009 all'Arbitro Viglione e alla Camera.

La necessità di una formale comunicazione alla Camera dell'accordo per la nomina del terzo Arbitro (e, quindi, dell'assenso dell'Arbitro Viglione) è nella specie confermata, oltre che dalla richiamata (ma tardiva) e-mail in data 23 gennaio 2009, dal fax in data 21 gennaio 2009 con il quale l'Arbitro Armosino ha comunicato alla Camera la propria proposta di nomina del Presidente, risultando da questi atti evidente la consapevolezza della necessità di una comunicazione alla Camera ai fini della costituzione dei componenti del Collegio arbitrale (e, quindi, per il completamento della nomina dell'organo arbitrale).

Roma, 3 giugno 2009

F.to Filippo Lubrano